



COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 11.10.2000
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C.:

- N. 7 DEL 11.03.2004
- N. 37 DEL 13.08.2007
- N. 8 DEL 25.02.2008
- N. 24 DEL 16.07.2012
- N. 10 DEL 27.03.2013

INDICE		pagina
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI		5
CAPO I - IL REGOLAMENTO		5
Art. 1	Oggetto	5
Art. 2	Diffusione del Regolamento	5
Art. 3	Interpretazione	5
TITOLO II - IL CONSIGLIO		5
CAPO I - COMPOSIZIONE, AUTONOMIA , ORGANI, PRESIDENZA, SEDE		5
Art. 4	Composizione del Consiglio	5
Art. 5	Autonomia funzionale e contabile del Consiglio	5
Art. 6	Articolazione del Consiglio Comunale	5
Art. 7	Presidenza del Consiglio Comunale	6
Art. 8	Sede delle adunanze	6
TITOLO III - DEI CONSIGLIERI		6
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI		6
Art. 9	Entrata in carica e convalida dei Consiglieri	6
Art. 10	Durata in carica dei Consiglieri	6
Art. 11	Decadenza dei Consiglieri	6
Art. 12	Dimissioni dei Consiglieri	7
Art. 13	Mozione di sfiducia	7
Art. 14	Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri	8
Art. 15	Consigliere Anziano	8
Art. 16	Consigliere Aggiunto	8
CAPO II – DIRITTI DEI CONSIGLIERI		8
Art. 17	Diritto di iniziativa su atti deliberativi	8
Art. 18	Diritto di informazione e di accesso	8
Art. 19	Comunicazione delle deliberazioni della Giunta	9
CAPO III - STATUS DEI CONSIGLIERI		9
Art. 20	Gettone di presenza	9
Art. 21	Doveri dei Consiglieri	9
Art. 22	Astensione obbligatoria	9
CAPO IV – DEI GRUPPI CONSILIARI		10
Art. 23	Gruppi Consiliari	10
Art. 24	Gruppo Misto	10
Art. 25	Conferenza dei Presidenti di Gruppo	11
TITOLO IV - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE		11
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO		11
Art. 26	Programmazione dei lavori del Consiglio	11
Art. 27	Conferenza di programmazione	12
Art. 28	Programmazione dei lavori delle Commissioni	12
CAPO II - MODALITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE		12
Art. 29	Sedute del Consiglio Comunale	12
Art. 30	Potere di iniziativa	12
Art. 31	Pubblicità delle sedute	12
Art. 32	Sedute segrete	13

Art. 33	Seduta aperta del Consiglio Comunale	13
Art. 34	Convocazione ed adempimenti della prima seduta	13
Art. 35	Presentazione delle linee programmatiche	14
	CAPO III - INFORMAZIONE	14
Art. 36	Informazione sull'attività del Consiglio Comunale	14
Art. 37	Conservazione e pubblicazione atti consiliari	14
Art. 38	Esposizione della bandiera	14
	CAPO IV - DISCIPLINA DELLE SEDUTE	14
Art. 39	Disciplina delle sedute	14
Art. 40	Disciplina dei consiglieri	15
Art. 41	Disciplina del pubblico	15
	CAPO V - DELLA CONVOCAZIONE	15
Art. 42	Convocazione	15
Art. 43	Elenco degli argomenti dell'ordine del giorno - Priorità	16
Art. 44	Deposito di atti e documenti	16
	CAPO VI – FASE PRELIMINARE ALLA DISCUSSIONE DELL'O.D.G.	17
Art. 45	Inizio e validità della seduta	17
Art. 46	Comunicazioni del Sindaco e interventi commemorativi	17
Art. 47	Sostituzioni di assessori	17
	CAPO VII – DEI LAVORI DEL CONSIGLIO	18
Art. 48	Esame delle proposte	18
Art. 49	Mozione d'ordine	18
Art. 50	Presentazione e votazione di ordini del giorno	18
Art. 51	Raccomandazioni al Sindaco	18
Art. 52	Discussione generale delle proposte di deliberazione	18
Art. 53	Modalità della discussione	19
Art. 54	Durata degli interventi	19
Art. 55	Divieto di discussione e dialoghi tra Consiglieri	19
Art. 56	Divieto di interruzioni e di divagazioni	19
Art. 57	Fatto personale	19
Art. 58	Richiami al regolamento	19
Art. 59	Questioni pregiudiziali	20
Art. 60	Emendamenti all'oggetto di discussione	20
Art. 61	Esame e votazione degli emendamenti	20
Art. 62	Dichiarazione di voto	21
	CAPO VIII – DELLA VOTAZIONE	21
Art. 63	Votazione	21
Art. 64	Procedura della votazione per scrutinio segreto	21
Art. 65	Astensione obbligatoria dalla votazione	21
Art. 66	Dichiarazione di non partecipazione alla votazione	22
Art. 67	Consiglieri scrutatori	22
Art. 68	Esito delle votazioni	22
	CAPO IX – INTERROGAZIONI,INTERPELLANZE, QUESTION TIME, MOZIONI, RISOLUZIONI	22
Art. 69	Interrogazioni	22
Art. 70	Interpellanze	23
Art. 71	Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze orali in Commissione	23
Art. 72	Question Time – Presentazione Discussione	23
Art. 73	Mozioni	24
Art. 74	Risoluzioni	24

	CAPO X - SEGRETARIO COMUNALE E PROCESSI VERBALI	24
Art. 75	Il Segretario del Comune	24
Art. 76	Processo verbale	24
Art. 77	Approvazione dei verbali	25
Art. 78	Atti consiliari - archiviazione	25
	TITOLO V – LE COMMISSIONI CONSILIARI	25
	CAPO I - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI	25
Art. 79	Disposizioni generali	25
Art. 80	Composizioni delle Commissioni e voto ponderato	26
Art. 81	Insediamiento, Presidente e Segretario delle Commissioni	26
Art. 82	Ufficio di Coordinamento	26
Art. 83	Sedute Congiunte	27
Art. 84	Sede e pubblicità delle sedute delle Commissioni	27
	CAPO II - DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI	27
Art. 85	Convocazione della Commissione	27
Art. 86	Validità della seduta	27
Art. 87	Funzionamento	28
Art. 88	Relatore per le proposte al Consiglio	28
Art. 89	Parere della Commissione	28
	CAPO III – DELLA VERBALIZZAZIONE	28
Art. 90	Compiti del Segretario della Commissione	28
Art. 91	Verbali della Commissione	29
	CAPO IV - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E COMMISSIONE SPECIALE	29
Art. 92	Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari	29
Art. 93	Commissione speciale	29
	TITOLO VI - NORME FINALI	29
	CAPO I – NORME FINALI E DI RINVIO	29
Art. 94	Norma di rinvio	29
Art. 95	Norma finale	30

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I – IL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale di San Cesario di Lecce e delle articolazioni consiliari, l'esercizio dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri comunali, secondo le disposizioni del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto comunale.

Art. 2 Diffusione del Regolamento

1. Copia del Regolamento è depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del Regolamento deve essere inviata a tutti i Consiglieri eletti, in occasione della comunicazione dell'elezione.

Art. 3 Interpretazione

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, sollevate al di fuori delle sedute consiliari, è demandata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, sentita la Commissione Consiliare di Garanzia e Controllo. Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, acquisisce il parere del Segretario Comunale.
2. Su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari decide il Presidente del Consiglio sentito il parere dei Presidenti di Gruppo e del Segretario Comunale.

TITOLO II - IL CONSIGLIO

CAPO I - COMPOSIZIONE, AUTONOMIA ,ORGANI, PRESIDENZA, SEDE

Art. 4 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, eletto mediante suffragio popolare diretto, è depositario della volontà dei cittadini ed è l'organo destinato ad assumere il potere sovrano popolare.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri previsti per legge.

Art. 5 Autonomia funzionale e contabile del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e contabile.
2. Per le attività di supporto alle funzioni istituzionali del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dei Gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari, è assegnata al Servizio Affari Istituzionali idonea dotazione di risorse finanziarie, di personale, di locali e di beni strumentali, ivi compresi arredi e attrezzature informatiche.
3. Sulla base della richiesta formulata annualmente in sede di riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, il Sindaco - sentita la conferenza dei Presidenti di Gruppo - provvede a determinare il fabbisogno delle risorse umane e finanziarie, per la conseguente iscrizione, da parte della Giunta Comunale, dei relativi stanziamenti nella proposta di bilancio.

Art. 6 Articolazione del Consiglio Comunale

1. Sono articolazioni del Consiglio Comunale:
 - a) i Gruppi Consiliari;
 - b) la Conferenza dei Presidenti di Gruppo;
 - c) le Commissioni Permanenti;
 - d) la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari.

Articolo 7 Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto nell'ordine dai Consiglieri comunali che ricoprono le seguenti cariche: vice sindaco, assessore più anziano di età e consigliere più anziano (individuato ai sensi del successivo art. 15), presenti al momento della vacanza.

Art. 8 Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma presso la sede del Comune.
2. Per esigenze eccezionali dovute all'inagibilità o all'indisponibilità della sede, oppure ad altre cause motivate, il Sindaco, su parere conforme della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, può disporre la convocazione in luogo diverso, nell'ambito del territorio comunale.

TITOLO III - DEI CONSIGLIERI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 Entrata in carica e convalida dei Consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta, convocata a seguito della proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, procede alla convalida dei Consiglieri sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità.
3. Contestualmente alla convalida, il Consiglio Comunale prende atto dell'insussistenza delle cause di incompatibilità.
4. Alle operazioni di convalida e di contestuale presa d'atto di cui ai commi precedenti, si procede altresì – quale primo adempimento – nei confronti dei Consiglieri subentranti. Analogamente si procede nei confronti del Consigliere incaricato delle funzioni di supplenza ai sensi di legge.
5. Ove sopravvenga la decadenza dalla carica dei Consiglieri sospesi e si debba far luogo alla loro surrogazione, non occorre procedere nuovamente alla convalida nei confronti di coloro che siano stati chiamati ad esercitare le funzioni di Consigliere supplente.

Art. 10 Durata in carica dei Consiglieri

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi che ne hanno resa necessaria l'adozione.
2. In caso di scioglimento del Consiglio per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, i Consiglieri rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Nei casi in cui lo scioglimento sia determinato da altre cause, i Consiglieri cessano dalle funzioni o dalla carica per effetto di sospensione disposta dal Prefetto ovvero quando, a norma di legge, sia nominato un Commissario per la provvisoria gestione o per l'esercizio delle funzioni del Consiglio.

Art. 11 Decadenza dei Consiglieri

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dallo Statuto, nonché per effetto della mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
2. Sulla ammissibilità delle ragioni dell'assenza, comunicate prima dell'apertura dei lavori, giudica il Presidente del Consiglio che fa riportare a verbale la giustificazione ovvero i motivi dell'impossibilità di giustificare l'assenza. In caso di comunicazione successiva, da effettuare per

iscritto entro i dieci giorni successivi alla seduta, giudica la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, informandone nella prima seduta utile il Consiglio.

3. Salvo i casi di competenza degli organi giurisdizionali, la decadenza - promossa d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore o del Prefetto - è pronunciata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

4. Prima dell'adozione del provvedimento di contestazione da parte del Consiglio delle cause che possono comportare la dichiarazione di decadenza, il Sindaco investe della questione, con procedura d'urgenza, la Commissione Consiliare di Garanzia e Controllo, ai fini della valutazione della fondatezza delle cause medesime. La Commissione, previa audizione del Consigliere interessato, si determina in proposito, esprimendo motivato parere, non vincolante, che è tempestivamente comunicato al Sindaco nonché al Segretario comunale.

5. Nel caso in cui la Commissione ritenga manifestamente infondata la questione, non si dà luogo a contestazione, salvo che un quinto dei componenti il Consiglio richieda, entro dieci giorni dalla comunicazione delle valutazioni della Commissione, di rimettere la questione all'Assemblea.

6. Il Consigliere fatto oggetto di formale contestazione da parte dell'Assemblea ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e controdeduzioni o, eventualmente, per eliminare le cause che comportano la decadenza dalla carica. Il termine decorre dalla data di notificazione all'interessato della deliberazione di contestazione.

7. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio, preso atto delle osservazioni presentate o delle iniziative poste in essere dal Consigliere, delibera definitivamente, invitando il Consigliere medesimo a rimuovere le cause comportanti la decadenza ovvero ad esercitare l'opzione tra cariche considerate incompatibili ovvero decide per l'archiviazione del procedimento nel caso in cui le suddette osservazioni o iniziative siano ritenute valide.

8. Qualora il Consigliere non provveda al suddetto invito entro i successivi dieci giorni, lo stesso è dichiarato decaduto dal Consiglio.

9. La deliberazione di decadenza, depositata il giorno successivo presso l'ufficio del Segretario comunale, è notificata, entro cinque giorni dalla sua adozione, a colui che è stato dichiarato decaduto.

Art. 12 Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo comunale nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 13 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 14 Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Il Consiglio, con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo comunale, procede, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, alla surroga dei Consiglieri dimissionari. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio Comunale e cioè in caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati allo stesso protocollo, della metà più uno dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla notifica del relativo provvedimento, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
4. La supplenza è affidata previa verifica delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità di cui al precedente articolo 9, comma 4, ed ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 15 Consigliere Anziano

1. È Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista con la quale ha concorso alle elezioni, aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri a norma di legge. A parità di cifra individuale è Consigliere Anziano il Consigliere più anziano di età.

Art. 16 Consigliere Aggiunto

1. Il Consigliere Aggiunto – eletto in rappresentanza della comunità degli stranieri - partecipa alle sedute e ai lavori del Consiglio Comunale con diritto di parola ma senza diritto di voto.
2. Il Consigliere Aggiunto non può sottoscrivere la mozione di sfiducia cui al precedente articolo 13 e non è computato ai fini del numero legale né ai fini della determinazione del numero dei presenti agli effetti deliberativi.

CAPO II - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 17 Diritto di iniziativa su atti deliberativi

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è indirizzata al Sindaco che la trasmette al dirigente del servizio competente per materia per l'istruttoria nonché al Segretario comunale.
3. La proposta di deliberazione, integrata dai pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 267/2000, è trasmessa – a cura del Segretario comunale - entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta alla Commissione consiliare competente per materia, che è tenuta ad esprimere il parere nei successivi 7 (sette) giorni.

Art. 18 Diritto di informazione e di accesso

1. Ogni Consigliere ha diritto ad ottenere direttamente dagli uffici del Comune, e da quelli delle aziende o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni per l'espletamento del mandato. Ogni Consigliere accede, altresì, liberamente, anche attraverso reti locali Internet, a tutte le notizie e le informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici comunali.
2. Oltre alle informazioni, il Consigliere può chiedere ed ottenere copie degli atti e provvedimenti adottati dal Comune, facendone richiesta al Segretario Comunale, il quale provvederà alla relativa autorizzazione e trasmissione all'ufficio detentore degli atti.

3. La visione di atti e provvedimenti adottati dal Comune, autorizzata dal Responsabile del Servizio competente per materia, avverrà in presenza del titolare dell'ufficio.
4. Il rilascio di copia di atti e provvedimenti adottati dal Comune deve essere effettuato entro le 48 (quarantotto) ore successive alla richiesta se si tratta di pratica semplice; se si tratta di pratica complessa che prevede la ricerca e il rilascio di particolari e numerosi documenti, gli stessi devono essere rilasciati entro i successivi 10 (dieci) giorni. Qualora i termini citati non possano essere rispettati, il Segretario Comunale si riserva di utilizzare il tempo necessario, comunicandone i motivi al richiedente.
5. Il Consigliere ha l'obbligo di serbare il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.
6. Il Sindaco assicura, attraverso la conferenza dei Presidenti di Gruppo, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni da sottoporre al Consiglio Comunale.
7. La conferenza dei Presidenti di Gruppo si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, prima della convocazione di ogni Consiglio Comunale o quando il Sindaco ne ravvisi la necessità per l'importanza dell'argomento del quale intenda dare informazione o su motivata richiesta da parte di uno o più Presidenti di Gruppo rappresentativi di almeno un quinto dei componenti il Consiglio.

Art. 19 Comunicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, l'elenco e il testo delle deliberazioni di Giunta sono trasmesse telematicamente al domicilio dei Presidenti di Gruppo per le finalità previste dalla legge. In alternativa, su espressa richiesta del Consigliere, la richiamata documentazione viene recapitata al domicilio del richiedente in forma cartacea.

CAPO III - STATUS DEI CONSIGLIERI

Art. 20 Gettone di presenza

1. Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, i Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali, della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni.
2. Il gettone di presenza è corrisposto solo se il Consigliere risulterà presente in Consiglio ad almeno un punto all'ordine del giorno con relativa votazione. Per i lavori delle Commissioni il gettone di presenza è corrisposto solo se il Consigliere risulterà presente ad almeno il 55% del tempo di durata della seduta ed al contestuale esaurimento di almeno un punto all'ordine del giorno con relativa votazione. Si deroga all'esaurimento dell'ordine del giorno in caso di esame di statuto, regolamenti, bilancio di previsione, rendiconto, strumenti di pianificazione.
3. Il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi consiliari è comunque corrisposto ai Consiglieri presenti anche in caso di seduta dichiarata deserta.
4. Qualora la seduta si svolga in seconda convocazione nella stessa giornata, ai consiglieri presenti anche in prima convocazione verrà corrisposto un solo gettone di presenza.

Art. 21 Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

Art. 22 Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

CAPO IV - DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 23 Gruppi Consiliari

1. Entro i primi dieci giorni dalla convalida degli eletti i Consiglieri si costituiscono in Gruppi.
2. Le dichiarazioni di costituzione di ogni gruppo consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai Consiglieri che lo compongono.
3. Si intende gruppo quello costituito da almeno due Consiglieri. Può costituire gruppo anche il Consigliere che rappresenti la lista che ha partecipato alla competizione elettorale ed ha espresso un solo Consigliere.
4. Entro lo stesso termine di 10 (dieci) giorni ogni gruppo consiliare dovrà eleggere il proprio Presidente di Gruppo e il vice Presidente e comunicare al Sindaco i relativi nomi; con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni. In mancanza di tali comunicazioni è considerato Presidente di g Gruppo il Consigliere più anziano di età.
5. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Sindaco una comunicazione sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo.
6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, un gruppo consiliare può cambiare la propria denominazione, inviando al Sindaco una comunicazione sottoscritta solo da quei consiglieri del gruppo che intendono mutare la denominazione medesima. In tal caso, i consiglieri che non hanno sottoscritto la comunicazione, possono mantenere la denominazione originaria del gruppo, ovvero assumerne una ulteriore.
7. È garantita la sistemazione logistica dei Gruppi Consiliari. I locali disponibili saranno assegnati previo parere della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e sono messe a disposizione dei gruppi sale riunioni, sala convegni, apparecchiature varie, telefono.
8. È consentito di avvalersi, saltuariamente od a carattere continuativo ed in ogni caso senza onere per il Comune, di una persona di fiducia individuata dai componenti del Gruppo, la quale potrà prestare la propria opera presso il Gruppo a seguito di autorizzazione scritta del dirigente del Servizio Affari Istituzionali previo parere favorevole del Sindaco. La richiesta e la relativa autorizzazione è valida fino a disdetta da parte dei Gruppi e, comunque, deve essere rinnovata con periodicità annuale.

Art. 24 Gruppo Misto

1. Il Consigliere comunale o i Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun gruppo costituito ai sensi del precedente art. 23 formano il Gruppo Misto.
2. L'adesione al Gruppo Misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
3. Qualora il Gruppo Misto sia costituito da due o più componenti, i Consiglieri possono costituirsi in due diverse articolazioni, a seconda che aderiscano o meno al programma ed all'attività politico - amministrativa della coalizione che governa il Comune, facendo seguire la dizione, rispettivamente, "di maggioranza" e "di minoranza" alla denominazione "Gruppo Misto".
4. L'adesione di Consiglieri del Gruppo Misto alla maggioranza consiliare deve essere confermata dal Sindaco. Nel caso in cui tale adesione non sia formalizzata entro 10 (dieci) giorni, i suddetti Consiglieri sono assegnati d'ufficio all'articolazione avente sottodenominazione "di minoranza".
5. Le due articolazioni che possono essere costituite dai Consiglieri del Gruppo Misto in base al comma 2, eleggono un proprio vice capogruppo o, se singoli, fungono da vice capogruppo. Qualora il Gruppo Misto sia così articolato, ogni vice capogruppo fa parte della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
6. Per l'elezione del Presidente di Gruppo si applicano le norme del precedente art. 23 , comma 4.

Art. 25 Conferenza dei Presidenti di Gruppo

1. I Presidenti dei Gruppi Consiliari costituiscono la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è convocata e presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche e le funzioni di segretario verbalizzante sono assicurate da un componente interno.
3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari:
 - a. esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto Comunale che siano state proposte al di fuori della seduta del Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare di Garanzia e Controllo e il Segretario comunale;
 - b. definisce il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio nonché la programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo;
 - c. decide in ordine alla utilizzazione dei locali e delle attrezzature, comprese quelle informatiche, messe a disposizione dei Gruppi consiliari;
 - d. decide, altresì, in ordine ai servizi assicurati dal Comune per l'espletamento delle funzioni dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari;
 - e. fissa i periodi di sospensione delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni;
 - f. designa i Consiglieri facenti parte delle commissioni consiliari la cui nomina è di competenza del Sindaco;
 - g. svolge, congiuntamente alla Commissione consiliare competente per materia, attività conoscitive su temi di particolare pubblico interesse;
4. Alle riunioni della Conferenza ogni Presidente di Gruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal vice Presidente o, in sua assenza, da un altro Consigliere dello stesso gruppo appositamente delegato. Il Sindaco può essere delegato a rappresentare il gruppo a cui ha aderito.
5. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, le decisioni sono assunte dal Sindaco, con il consenso dei Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno 4/5 dei componenti il Consiglio. Qualora nella Conferenza non si raggiunga tale maggioranza, il Sindaco rimette la propria decisione al Consiglio, che si pronuncia dopo l'effettuazione di un intervento, della durata massima di cinque minuti, da parte di un Consigliere a favore e di uno contrario alla decisione del Sindaco.
6. Su richiesta dei Presidenti di Gruppo, rappresentativi di almeno un quinto dei componenti, il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza entro cinque giorni dalla richiesta stessa, iscrivendo all'ordine dei lavori gli argomenti richiesti.
7. Con le specificazioni stabilite dal presente regolamento, alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, per quanto non regolato dal presente Capo, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni previste dal Titolo V per le adunanze delle Commissioni Consiliari.
8. Ai sensi del presente regolamento, l'espressione "Presidenti di Gruppo" equivale a quella di "capigruppo".

TITOLO IV - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 26 Programmazione dei lavori del Consiglio

1. Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a tre mesi; nei programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute e sono indicati i principali argomenti che il Consiglio dovrà trattare nel periodo considerato.

Art. 27 Conferenza di programmazione

1. Al fine di definire i programmi di cui al precedente art. 26, il Sindaco convoca periodicamente - ed almeno una volta al mese - la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Sindaco, tenendo conto delle proposte prevalenti dei Gruppi di maggioranza e di minoranza.

Art. 28 Programmazione dei lavori delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti di cui al successivo Titolo V sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio comunale, dei programmi di lavoro di cui al precedente art. 26.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il Sindaco invita - con utile preavviso - i Presidenti a iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio.
3. Allo scopo di coordinare l'attività delle Commissioni, è istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, ai sensi del successivo art. 92.

CAPO II - MODALITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 29 Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno una volta ogni due mesi, salvo il periodo feriale fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
2. Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori in sedute ordinarie e straordinarie.
3. Sono da considerarsi ordinarie le sedute in cui si discute di:
 - a. bilancio di previsione;
 - b. conto consuntivo;
 - c. verifica degli equilibri di bilancio;
 - d. presentazione delle linee programmatiche;
 - e. verifica dello stato di attuazione dei programmi;
 - f. bilancio di mandato;
 - g. modifiche statutarie.
4. Sono straordinarie tutte le altre. Le sedute straordinarie possono essere convocate d'urgenza.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria a domanda di un quinto dei Consiglieri contenente gli oggetti da trattare, ovvero per ordine del Prefetto.
6. La riunione del Consiglio Comunale a domanda di un quinto dei Consiglieri deve tenersi entro venti giorni dalla data dell'avvenuta presentazione della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, secondo legge.
7. La proposta di deliberazione relativa alla richiesta di convocazione di cui al precedente comma 6 deve essere presentata dai richiedenti entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Art. 30 Potere di iniziativa

1. Il potere di iniziativa di atti normativi ed amministrativi di competenza del Consiglio Comunale appartiene:
 - al Sindaco;
 - alla Giunta;
 - alle Commissioni Consiliari;
 - ai Gruppi Consiliari;
 - al Consigliere Comunale;
 - a tutti i cittadini, nelle forme previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

Art. 31 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, con l'eccezione dei casi di cui al successivo articolo 32.

Art. 32 Sedute segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata, sulla correttezza di una persona, salvo i casi in cui la discussione riguardi lo specifico operato politico-amministrativo di un componente il Consiglio o di un assessore.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al comma precedente, il Sindaco invita a chiuderla senza ulteriori interventi e accerta se chi stava intervenendo intende continuare o se altri intendono intervenire sulla stessa questione. In caso affermativo, il Sindaco dispone il passaggio in seduta segreta e, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
3. Ogni componente il Consiglio e ogni assessore, precisandone i motivi al Sindaco, può richiedere che un proprio intervento si svolga in seduta segreta, quando ritenga che sussistano le ragioni di cui al precedente comma 1. Al termine dell'intervento il Sindaco, qualora ritenga non sussistano le ragioni di segretezza, può proporre al Consiglio la pubblicità del verbale dell'intervento.
4. Durante le sedute segrete possono restare in aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti il Consiglio, gli assessori e il segretario dell'adunanza.
5. Il verbale e la registrazione delle sedute segrete, e delle parti segrete di adunanze pubbliche, è approvato nella stessa o in altra seduta segreta, ed è conservato a cura del Segretario comunale. Esso può essere consultato esclusivamente da parte dei componenti il Consiglio Comunale e dagli assessori.
6. Le parti del verbale per le quali non sussistano ragioni di segretezza della discussione, sono rese pubbliche nelle modalità di cui al successivo articolo 76, comma 4.

Art. 33 Seduta aperta del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.
3. Il Sindaco - secondo l'ordine dei lavori concordato nella conferenza dei Presidenti di Gruppo - consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire, al fine di assicurare il loro contributo.
4. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno; non possono, invece, essere assunti impegni di spesa.

Art. 34 Convocazione ed adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dal Capo II - Titolo III del decreto legislativo 267/2000, provvedendo secondo la procedura indicata dal precedente art. 9.
3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 35 Presentazione delle linee programmatiche

1. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Comunale e, comunque, entro quarantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Comune e relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento concernente le linee programmatiche è depositato dal Sindaco presso l'Ufficio del Segretario comunale almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento della seduta, per la consultazione da parte dei Consiglieri.
3. Dopo l'illustrazione da parte del Sindaco del documento concernente le linee programmatiche, i Consiglieri possono intervenire nella discussione sul documento e presentare eventuali emendamenti.
4. Al termine della discussione, della replica da parte del Sindaco, della votazione degli eventuali emendamenti e delle eventuali dichiarazioni di voto, il Sindaco pone in votazione il documento.

CAPO III - INFORMAZIONE

Articolo 36 Informazione sull'attività del Consiglio Comunale

1. Il Comune assicura la più ampia e imparziale informazione sull'attività del Consiglio Comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute del Consiglio, il loro svolgimento, le decisioni assunte, e le iniziative promosse dal Consiglio, dalla Presidenza, dalle Commissioni e dai Gruppi consiliari.
2. La convocazione delle riunioni del Consiglio Comunale è pubblicizzata mediante l'albo pretorio, il sito web del Comune e l'affissione di manifesti nelle principali vie cittadine compreso il Rione Aria Sana.
3. Il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, può autorizzare la ripresa audio-visiva dei lavori del Consiglio e/o delle Commissioni consiliari.

Articolo 37 Conservazione e pubblicazione atti consiliari

1. Tutti gli atti e i provvedimenti del Consiglio sono custoditi nell'archivio del Comune a cura del Segretario Comunale, il quale provvede, altresì, alla periodica trasmissione, anche per via telematica, ai Gruppi nonché ai singoli Consiglieri.
2. Le deliberazioni vengono pubblicate, a norma di legge, nell'albo pretorio del Comune.

Art. 38 Esposizione della bandiera

1. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 39 Disciplina delle sedute

1. I poteri necessari per garantire l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale spettano al Sindaco.
2. Oltre al Revisore dei Conti e ad un dipendente con funzioni di assistenza ai lavori nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio. Il Sindaco, a seconda delle esigenze, può autorizzare la presenza di altre persone.
3. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non per ordine del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
4. È vietato, salvo che sia disattivato il sistema di suoneria, ricevere chiamate ad apparecchi di telefonia mobile.

Art. 40 Disciplina dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Il Sindaco concede ai Consiglieri la facoltà di parlare secondo l'ordine della richiesta, dirige e modera la discussione.
3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione del punto in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
6. Qualora un Consigliere continui a turbare l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni il Sindaco può sospendere brevemente la seduta, al fine di verificare la possibilità di riportare l'ordine. Se alla ripresa dei lavori il comportamento permane, il Sindaco può sciogliere la seduta.

Art. 41 Disciplina del pubblico

1. Il Sindaco assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi dell'assistenza del funzionario del Corpo di Polizia Municipale, il quale impartisce gli ordini necessari agli agenti in servizio.
2. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare agli agenti di Polizia Municipale che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordine.
4. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al secondo comma, o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Sindaco può ordinare che sia sgomberata l'aula. Nell'aula fatta sgomberare, non possono essere riammessi gli espulsi.
5. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta e, secondo le opportunità, la toglie.

CAPO V DELLA CONVOCAZIONE

Art. 42 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Sindaco con avvisi scritti da far consegnare dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri:
 - a. cinque giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie;
 - b. tre giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni straordinarie;
 - c. ventiquattrore prima della seduta per le sessioni straordinarie urgenti, in caso di indifferibilità ed urgenza della materia da trattare.In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato nell'ordine dai soggetti di cui al precedente articolo 7, comma 2.
2. La ricezione dell'avviso di convocazione è comprovata dalla dichiarazione del messo comunale recante la precisa indicazione dell'orario di consegna.
3. In caso di irreperibilità del Consigliere o di persona legittimata, la consegna viene effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 c.p.c..

4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco e al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica. In assenza di tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione, nel rispetto dei termini di cui al precedente comma 1, alla residenza anagrafica del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Con tale spedizione si considera assolto, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i relativi termini. In ogni caso, alla raccomandata segue apposita comunicazione telematica (se richiesta) e telefonica a cura del Segretario comunale.

5. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a. ad iniziativa di chi è convocato il Consiglio Comunale;
- b. giorno, ora e luogo della convocazione;
- c. se trattasi di convocazione ordinaria, straordinaria o d'urgenza;
- d. se trattasi di seduta pubblica, segreta o aperta;
- e. l'elenco degli argomenti da trattare.

7. Al Consiglio già convocato, previa Conferenza dei Presidenti di Gruppo, possono essere aggiunti ulteriori argomenti all'ordine del giorno, dandone avviso ai singoli Consiglieri almeno ventiquattrore prima dell'adunanza.

8. Nel caso che il Consiglio Comunale non riesca ad esaurire in una sola seduta l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli argomenti rimasti in sospeso occorre inviare l'avviso della nuova seduta- con preavviso di almeno 24 ore da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 1- ai Consiglieri non presenti al momento del rinvio.

9. La seduta resta valida ancorché la durata si protragga oltre la mezzanotte del giorno di convocazione.

10. Contestualmente alla convocazione, copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicata sul sito web e all'albo pretorio del Comune; altra copia deve essere trasmessa al Prefetto, il quale può intervenire alle sedute, senza diritto a voto, personalmente o a mezzo rappresentante ed al Revisore dei Conti i quali, se richiesto, assicurano la loro assistenza alle sedute del Consiglio.

Art. 43 Elenco degli argomenti dell'ordine del giorno - Priorità

1. Gli argomenti da trattare nella seduta sono preceduti nell'ordine da:

- Surroga dei Consiglieri
- Comunicazioni del Sindaco;
- Question time
- Interrogazioni;
- Interpellanze;
- Mozioni.

Art. 44 Deposito di atti e documenti

1. Contestualmente alla convocazione o all'integrazione dell'ordine del giorno, dovranno essere depositati presso la Segreteria del Consiglio, per la libera consultazione, tutti gli atti e i documenti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione se la proposta- munita dei pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 267/2000- non sia stata depositata ai sensi del precedente comma 1.

3. I termini di cui al comma 1 si intendono rispettati, qualora il deposito contenga tutti i documenti richiamati nella proposta e ne sia assicurata la consultazione anche nel giorno festivo (almeno dalle 9 alle 13) antecedente quello della seduta del Consiglio.

CAPO VI –FASE PRELIMINARE ALLA DISCUSSIONE DELL’O.D.G.

Art. 45 Inizio e validità della seduta

1. L’adunanza del Consiglio Comunale è aperta con l’appello nominale da parte del Segretario Comunale che accerta l’esistenza del numero legale.
2. Per la verifica del numero legale il Segretario Comunale provvede all’appello nominale entro 15 (quindici) minuti dall’ora indicata nell’avviso di convocazione; se tale numero non è raggiunto si procede ad un nuovo appello 60 (sessanta) minuti dopo l’ora indicata nell’avviso di convocazione. Se da tale ultimo appello risulta la mancanza del numero legale, il Segretario ne dà atto a verbale ed invita il Presidente del Consiglio a dichiarare deserta la seduta.
3. Le sedute consiliari sono valide quando è presente la metà dei componenti assegnati, salvo nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Nel corso della seduta l’accertamento della presenza del numero legale può essere espressamente richiesto da uno o più Consiglieri. Il Sindaco procede immediatamente alla verifica, disponendo che il Segretario effettui un appello nominale dei Consiglieri. Il Sindaco dichiara l’esito della verifica e, qualora esso sia negativo, toglie la seduta.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Qualora, in occasione di una votazione, il Sindaco accerti il venir meno del numero legale dichiara conclusa la seduta.
7. Gli argomenti dei quali è stata sospesa la trattazione per il venir meno del numero legale sono da considerarsi iscritti, salvo diversa decisione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, all’ordine del giorno della prima seduta successiva. L’argomento viene ripreso a partire dal punto in cui ne è stata interrotta la trattazione.
8. Qualora il Segretario lo richieda direttamente al Sindaco, questi deve procedere, con le modalità di cui al precedente comma 4, alla verifica del numero legale.
9. Possono essere presenti alle riunioni funzionari comunali o incaricati esterni chiamati dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei componenti, per la loro specifica competenza in ordine agli argomenti da trattare.

Art. 46 Comunicazioni del Sindaco e interventi commemorativi

1. In apertura di seduta, concluse le formalità preliminari, il Sindaco svolge eventuali comunicazioni mettendo i Consiglieri al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza.
2. Sulle comunicazioni può per cinque minuti intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun Gruppo.
3. All’inizio della seduta il Sindaco può eccezionalmente consentire ai Consiglieri di svolgere brevi interventi concernenti peraltro solo commemorazioni di altissime personalità, o diretti a sottolineare avvenimenti di particolare importanza che abbiano coinvolto l’opinione pubblica.

Art. 47 Sostituzioni di assessori

1. I provvedimenti del Sindaco di revoca di uno o più componenti della Giunta e quelli di loro sostituzione per revoca, dimissione, impedimento permanente o decesso devono essere comunicati ad apertura di seduta- al Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva. La cessazione dalla carica di componente della Giunta viene comunicata anche in assenza di sostituzione.
2. Sulle comunicazioni si apre la discussione nel rispetto dei tempi di cui al 1° comma del successivo art. 54.

CAPO VII – DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 48 Esame delle proposte

1. L'esame di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - a. discussione generale o particolareggiata sugli articoli con l'eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte;
 - b. dichiarazione di voto;
 - c. votazione sugli emendamenti presentati;
 - d. votazione complessiva sull'oggetto.

Art. 49 Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine può riferirsi a tutti i temi che concernono la procedura o l'ordine nella sala dell'adunanza (ad es.: interruzione del dibattito, modifica dell'ordine del giorno, proposta di rivenire su una determinata parte della proposta già trattata).
2. I consiglieri possono presentare una mozione d'ordine in ogni momento, avendo a disposizione il tempo massimo di 5 (cinque) minuti. Il Consiglio tratta immediatamente la mozione d'ordine. La mozione viene approvata a maggioranza, senza discussione e con la sola dichiarazione di voto.

Art. 50 Presentazione e votazione di ordini del giorno

1. Prima che inizi la discussione di una proposta o di un argomento o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno, vale a dire dichiarazioni di intenti mediante le quali sono espressi indirizzi attuativi, concernenti esclusivamente la materia dell'argomento in discussione, depositando il testo scritto e firmato al Sindaco. Tali ordini del giorno sono votati secondo l'ordine di presentazione, subito dopo la chiusura della discussione. Uno solo dei presentatori può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.
2. Quando il Sindaco dichiara di accettare un ordine del giorno come raccomandazione, ed i presentatori acconsentano, l'ordine del giorno non è posto a votazione.
3. Quando il Sindaco lo richieda, e i presentatori acconsentano, gli emendamenti presentati su una proposta di deliberazione possono essere trasformati in ordini del giorno. Tali ordini del giorno sono posti ai voti prima della votazione finale sulla proposta.
4. Non possono essere presentati sotto qualsiasi forma ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salva diversa decisione in merito assunta dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta dei componenti; in tal caso gli ordini del giorno, se approvati, costituiscono atti di indirizzo per la modifica o revoca delle deliberazioni interessate che mantengono nel frattempo piena efficacia.

Art. 51 Raccomandazioni al Sindaco

1. I Consiglieri possono rivolgere - con interventi della durata massima di 5 (cinque) minuti - raccomandazione al Sindaco, per la definizione di determinate pratiche o perché non siano adottati certi provvedimenti, anche se riguardano argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 52 Discussione generale delle proposte di deliberazione

1. La discussione ha inizio con l'illustrazione, della durata massima di quindici minuti, dell'argomento da parte del Sindaco, Assessore o Consigliere comunale. Diversa durata può essere stabilita nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
2. Esaurita l'illustrazione, il Sindaco raccoglie le iscrizioni a parlare e, dopo aver dichiarato chiuse le medesime, concede la parola ai Consiglieri secondo le modalità di cui al successivo articolo 53.

Art. 53 Modalità della discussione

1. Alla discussione possono prendere parte solo i Consiglieri che si sono prenotati ai sensi del precedente art. 52, comma 2.
2. Il Sindaco accorda la parola sulla base delle richieste che risultano dalle prenotazioni, alternando, ove possibile, gli interventi tra Consiglieri di Maggioranza e di Minoranza.
3. Se un Consigliere, chiamato dal Sindaco ad intervenire, non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.
4. È consentito, indicandone i motivi al Presidente, lo scambio consensuale di turno delle iscrizioni a parlare, dopo aver ottenuto dal Sindaco la facoltà di intervenire.
5. Alla discussione possono, altresì, intervenire gli assessori esterni, limitatamente agli argomenti relativi alle funzioni delegate. Possono, comunque, intervenire per fatto personale.

Art. 54 Durata degli interventi

1. I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione intervengono per non più di due volte per un massimo di complessivi trenta minuti, salvo termini diversi fissati dalla Conferenza dei capigruppo all'atto della convocazione.
2. Il Sindaco ha tuttavia la facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine, limitatamente ad un solo oratore per ciascun Gruppo consiliare.
3. Constatata, la scadenza del termine per l'intervento, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.
4. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo può stabilire che ogni Consigliere possa parlare fino ad un massimo di sessanta minuti, in occasione della discussione del bilancio, dell'assestamento, del piano urbanistico generale, degli accordi di programma, degli statuti e dei regolamenti e per tutti i provvedimenti di maggior rilievo.

Articolo 55 Divieto di discussione e dialoghi tra Consiglieri

1. I Consiglieri intervengono dal proprio banco in piedi e dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri.
2. È fatto divieto ai Consiglieri di rivolgersi al pubblico presente in aula.

Articolo 56 Divieto di interruzioni e di divagazioni

1. Nessun Consigliere può parlare più di due volte nella stessa discussione, salvo che per richiamo al regolamento o per fatto personale. Il Presidente, però, concede la parola - per non più di cinque minuti - all'oratore già intervenuto nella discussione che chieda di poter precisare il proprio pensiero.
2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o argomento in esame e non sono ammesse divagazioni.
3. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne che al Sindaco per motivato richiamo al regolamento.

Art. 57 Fatto personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni difformi da quelle espresse.
2. Al Consigliere che domanda la parola per fatto personale, il Sindaco concede complessivamente non più di cinque minuti per illustrare in che cosa tale fatto si concreti e per svolgere il relativo intervento.
3. La richiesta per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta.

Art. 58 Richiami al regolamento

1. E' permesso ad ogni Consigliere chiedere la parola per richiamo al regolamento, anche per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. In tale richiamo possono intervenire due Consiglieri, uno a favore ed uno contro, per non più di 5 (cinque) minuti.
3. La votazione sul richiamo è espressa per alzata di mano.

Art. 59 Questioni pregiudiziali

1. Se uno o più Consiglieri ritengono che un dato argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate per un certo tempo, dovranno proporlo prima che ne sia iniziata la discussione. La stessa proposta potrà essere fatta nel corso della discussione, da almeno un quinto dei componenti assegnati.
2. La proposta di non discutere o di non proseguire la discussione su di un argomento, oppure di rinviare la trattazione, è messa ai voti e il Consiglio Comunale decide a maggioranza.

Art. 60 Emendamenti all'oggetto di discussione

1. Ogni Consigliere può presentare, con interventi limitati a 10 (dieci) minuti, anche durante la discussione, emendamenti.
2. Il Sindaco può anche disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre preventivamente all'esame della competente Commissione Consiliare e della Giunta le proposte di emendamento presentate.
3. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa ovvero redatti in forma irregolare.
4. Su ogni emendamento, prima che sia votato, devono essere acquisiti i pareri di cui al Testo Unico sugli Enti Locali. Nel corso della seduta il parere, in relazione alle sue competenze, viene espresso dal Segretario comunale.

Art. 61 Esame e votazione degli emendamenti

1. Esaurita la discussione di carattere generale, il Consiglio procede all'esame ed alla votazione degli emendamenti presentati, a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, a partire da quello che più si allontana dal testo originario, poi gli aggiuntivi.
2. Agli emendamenti, possono essere presentati sub-emendamenti che sono esaminati e votati secondo il predetto ordine, prima dell'emendamento cui si riferiscono.
3. Un solo firmatario di ciascun emendamento può illustrarlo per non più di dieci minuti. Gli emendamenti riguardanti lo stesso argomento e i sub-emendamenti ad essi collegati sono esaminati congiuntamente nell'ambito di un'unica discussione nel corso della quale possono intervenire un solo firmatario di ciascun emendamento e non più di un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare per dieci minuti. Successivamente, i componenti il Consiglio possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di cinque minuti.
4. Se il presentatore rinuncia al proprio emendamento di cui sia iniziata la discussione, un Presidente di Gruppo o almeno due Consiglieri possono farlo proprio e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova. Parimenti può essere fatto proprio l'emendamento che sia stato dichiarato ritirato per assenza del presentatore.
5. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, in relazione alla particolare complessità o importanza della materia, può fissare un termine anticipato rispetto a quanto disposto dal precedente articolo 60, comma 1. Devono essere comunque rispettati i termini di presentazione degli emendamenti previsti in altri regolamenti comunali.
6. Quando la Conferenza dei Presidenti di Gruppo abbia fissato un termine anticipato per la presentazione degli emendamenti, la Commissione competente per materia, che si esprime a maggioranza, e la Giunta possono comunque presentare emendamenti entro il termine di cui al precedente articolo 60.

Art. 62 Dichiarazione di voto

1. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione sugli emendamenti, il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la proposta di deliberazione nella stesura definitiva, risultante dal testo esaminato e dagli emendamenti eventualmente approvati.
2. Prima della votazione finale hanno diritto ad intervenire, per un ulteriore tempo massimo di dieci minuti, i relatori, il Sindaco o un Assessore a nome della Giunta nonché, per non più di cinque minuti, i Consiglieri che chiedano di rendere le dichiarazioni di voto.
3. La votazione avviene di norma sul complesso della proposta, salvo i casi in cui un Presidente di Gruppo Consiliare o suo sostituto ne chieda la votazione per parti separate. In questo caso le votazioni avvengono senza ulteriori interventi o dichiarazioni di voto.

CAPO VIII – DELLA VOTAZIONE

Art. 63 Votazione

1. Iniziata la votazione non è concessa più la parola né il Sindaco può intervenire più sull'argomento fino alla proclamazione del risultato. Chiunque, però, può chiedere di parlare per richiami al rispetto delle norme di regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.
2. La votazione è resa per alzata di mano o per appello nominale.
3. La votazione è segreta quando riguarda persone o quando è deciso dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta in seguito alla richiesta del Sindaco o di un quinto dei componenti assegnati per i motivi di cui all'articolo 32, comma 1.
4. Quando la votazione è palese ed è espressa per alzata di mano, il Sindaco e/o i Presidenti di Gruppo, in rappresentanza di almeno un quinto dei Consiglieri, possono chiedere la controprova per accertare chi è contrario o chi si astiene.

Art. 64 Procedura della votazione per scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua a mezzo di schede segrete.
2. All'interno dell'aula consiliare è allestito il seggio elettorale, al fine di garantire la segretezza del voto.
3. Il Sindaco fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, indicando il numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti, quindi ordina la "chiama" e ciascun Consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda.
4. Dichiarata chiusa la votazione, il Segretario comunale ed i Consiglieri scrutatori procedono allo spoglio delle schede che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.
5. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la immediata rinnovazione.
6. I nominativi che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, si intendono come non indicati e non sono presi in considerazione a partire dal primo che, secondo l'ordine di scrittura, risulti in esubero.
7. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Se bisogna eleggere più di un soggetto risultano eletti i più suffragati in relazione ai posti da ricoprire. In caso di parità di voto si procede a ballottaggio tra i due soggetti maggiormente suffragati che non siano risultati eletti. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età.
8. Conclusa la votazione, il Sindaco proclama l'elezione ed il Segretario provvede alla immediata distruzione delle schede.

Art. 65 Astensione obbligatoria dalla votazione

1. I componenti il Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Devono, altresì, astenersi dalla discussione gli Assessori esterni.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. In tal caso l'astensione dal voto obbliga gli amministratori di cui al precedente comma ad allontanarsi dalla sala durante la discussione.

Art. 66 Dichiarazione di non partecipazione alla votazione

1. Ad eccezione dei casi previsti dal precedente art. 65, i Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di non partecipare alla votazione stessa, pur restando in aula. In tal caso non sono computati tra i votanti ma concorrono alla costituzione del numero legale.

Art. 67 Consiglieri scrutatori

1. Prima di ciascuna votazione a scrutinio segreto, il Sindaco designa due Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere.

Art. 68 Esito delle votazioni

1. Di ogni votazione, sia palese che segreta, il Sindaco proclama il risultato e dichiara se il Consiglio Comunale ha approvato o non approvato la proposta.
2. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa maggioranza disposta dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali.
3. Quando in una votazione siano state riscontrate delle irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione, il Sindaco dispone la ripetizione della votazione stessa, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione.

CAPO IX – INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, QUESTION TIME, MOZIONI, RISOLUZIONI

Art. 69 Interrogazioni

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.
3. Il Sindaco, d'intesa con l'interrogante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione a risposta orale sia svolta presso la Commissione competente per materia. Se l'interrogante insiste che l'interrogazione sia svolta in Assemblea, il Sindaco iscrive la stessa al primo consiglio utile.
4. Qualora l'interrogazione sia sottoscritta da più Consiglieri, ciascun interrogante per svolgere l'interrogazione, non può parlare più di 5 minuti.
5. La risposta scritta deve essere data entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata presentata l'interrogazione. Mancando tale risposta l'interrogazione deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.
6. Alle risposte del Sindaco, su ciascuna interrogazione, non vi è discussione, avendo le stesse carattere informativo. In caso di più interroganti, un solo Consigliere può replicare per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare i 5 (cinque) minuti.
7. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno nel rispetto dei criteri stabiliti al precedente art. 43.

Art. 70 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. L'interpellanza va fatta per iscritto e presentata al Sindaco che la inserisce nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
3. Il Sindaco, d'intesa con l'interpellante, può disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interpellanza a risposta orale sia svolta presso la Commissione competente per materia. Se l'interpellante insiste che l'interpellanza sia svolta in Assemblea, il Sindaco iscrive la stessa al primo Consiglio utile.
4. Il Consigliere per svolgere l'interpellanza presentata non può parlare più di 10 (dieci) minuti.
5. Il Sindaco, all'inizio della seduta, nel dare lettura al Consiglio Comunale delle interpellanze presentate ed iscritte all'ordine del giorno, comunica se alla stessa sarà data risposta subito, oppure successivamente.
6. La risposta scritta deve essere data entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata presentata l'interpellanza. Mancando tale risposta l'interpellanza deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consigliare da tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.
7. Dopo le spiegazioni date dal Sindaco o dalla Giunta, l'interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto, parlando per altri 5 (cinque) minuti.
8. Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta può trasformare l'interpellanza in mozione.
9. Possono interloquire sulle conclusioni dell'interpellante altri Consiglieri nel numero di due a favore e di due contro per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno. Dopo di che la discussione si intende chiusa.
10. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno nel rispetto dei criteri stabiliti al precedente art. 43.

Art. 71 Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze orali in Commissione.

1. Le interrogazioni ed interpellanze a risposta orale da svolgersi in Commissione vengono iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente non oltre il decimo giorno dalla data di trasmissione, su richiesta del Sindaco da effettuare entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione.
2. Se i presentatori non fanno parte della Commissione, devono essere avvertiti della iscrizione della loro interrogazione o interpellanza all'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Le interrogazioni ed interpellanze iscritte all'ordine del giorno sono svolte all'inizio di ogni seduta, dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente.
4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme che disciplinano lo svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze in Assemblea.
5. Delle interrogazioni ed interpellanze svolte oralmente in Commissione si redige e si pubblica il relativo verbale sul sito web ed all'albo pretorio del Comune, in conformità alle modalità previste dal successivo art. 76.

Art. 72 Question Time – Presentazione. Discussione

1. Ciascun Consigliere può formulare domande di attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano il Comune.
2. Il Consigliere ha facoltà di illustrare la domanda di attualità presentata in apertura di seduta.
3. Il Sindaco o l'Assessore competente hanno facoltà di rispondere alla domanda del Consigliere, il quale può replicare immediatamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. I tempi di illustrazione, di risposta e di soddisfazione/insoddisfazione sono quelli già previsti all'art. 69 del presente Regolamento.
5. Se il Consigliere si dichiara insoddisfatto o se il Sindaco o l'Assessore dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la stessa può essere trasformata dal Consigliere in interrogazione o interpellanza da svolgere- secondo la richiesta del presentatore in Assemblea (nel successivo Consiglio) oppure in Commissione secondo le modalità stabilite nel precedente art. 71.

6. Il tempo riservato al question time non può essere superiore a sessanta minuti per seduta.

Art. 73 Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto ,tendente a promuovere un'ampia discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare, oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.
2. La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.
3. La mozione può essere proposta anche nel corso della discussione. In ogni caso il Consigliere non può presentare più di una mozione per argomento.
4. Il proponente (o uno dei proponenti) ha per primo la parola, seguito dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri che intendono intervenire nella discussione.
5. La mozione, ove il proponente lo chieda, è posta a votazione.
6. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di risoluzioni né la votazione per parti separate.
7. La mozione ha precedenza nell'ordine del giorno sulle interpellanze e interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni possono rinunciare e parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente.
8. Per la durata degli interventi e per la dichiarazione di voto si applicano rispettivamente gli articoli 54 e 62 del presente Regolamento.

Art. 74 Risoluzioni

1. Le risoluzioni consistono in documenti di indirizzo al Sindaco ed alla Giunta presentati a conclusione di un dibattito.
2. Le risoluzioni non attengono a proposte di deliberazione ma su argomenti di natura politica - amministrativa, che hanno formato oggetto di discussione.
3. Le risoluzioni possono essere presentate da ciascun Consigliere e costituiscono atti deliberativi a se stanti.
4. Per la durata degli interventi e per la dichiarazione di voto si applicano rispettivamente gli articoli 54 e 62 del presente Regolamento.

CAPO X - SEGRETARIO COMUNALE E PROCESSI VERBALI

Art. 75 Il Segretario del Comune

1. Il Segretario del Comune partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il vice Segretario.
2. Il Segretario, nel caso in cui sia obbligato ad allontanarsi dall'aula, sarà sostituito da un Consigliere comunale incaricato dal Consiglio, il quale conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di amministratore.

Art. 76 Processo verbale

1. Il processo verbale, redatto dal Segretario o da chi lo sostituisce, oltre alle formalità previste dalla legge, deve indicare:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
 - b) l'indicazione di chi ha convocato il Consiglio Comunale;
 - c) se la convocazione è ordinaria, straordinaria o straordinaria urgente;
 - d) se la seduta è pubblica o segreta;
 - e) i nomi dei Consiglieri presenti e assenti e, di questi ultimi, coloro che hanno già giustificato l'assenza;

- f) la qualifica di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non è assunta dal Sindaco.
2. Nel processo verbale, sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e l'esito delle stesse, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei Consiglieri nelle votazioni e il nome degli astenuti.
3. È consentita l'adozione di mezzi tecnologici per la registrazione delle sedute.
4. I processi verbali sono firmati dal Sindaco, dal Segretario Comunale, e sono pubblicati a norma di legge sull'albo pretorio del Comune.

Art. 77 Approvazione dei verbali

1. I verbali delle sedute- di norma- sono approvati nella seduta consiliare successiva a quella cui si riferiscono.
2. I verbali relativi a sedute segrete sono approvati secondo le modalità di cui al precedente art. 32.
3. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche del verbale, qualora dallo stesso risultino inesattezze od omissioni; ma non può riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le deliberazioni adottate. Le richieste rettifiche sono messe ai voti ed inserite a verbale se approvate. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, di chiedere che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo. Ha inoltre diritto di chiedere che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie.
4. Il verbale dell'ultima seduta tenuta dal Consiglio Comunale prima della scadenza, se non è approvato dallo stesso Consiglio Comunale in detta seduta, è approvato dalla Giunta Comunale sentiti i Presidenti di Gruppo del Consiglio Comunale scaduto.

Articolo 78 Atti consiliari- archiviazione

1. Tutti gli atti e i provvedimenti del Consiglio sono depositati nell'archivio del Comune a cura del Segretario Comunale, il quale provvede, altresì, a che questi vengano periodicamente trasmessi, anche per via telematica ai singoli Consiglieri.

TITOLO V - LE COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

Art. 79 Disposizioni generali

1. In seno al Consiglio Comunale sono costituite le seguenti due Commissioni con compiti consultivi, di studio, elaborazione e programmazione sulla base delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale:

- **I Commissione:** pubblica istruzione, edilizia scolastica, attività e beni culturali, sport e tempo libero, sanità, tutela ambientale, igiene e profilassi pubblica, politiche del lavoro, sviluppo economico, politiche sociali e giovanili, cooperazione allo sviluppo politico della pace, bilancio, finanza, programmazione, lavori pubblici, urbanistica, toponomastica, patrimonio comunale, controllo del territorio, personale.

- **II Commissione di Garanzia e Controllo.** Oltre allo studio, predisposizione e modifica testi, svolge le funzioni di garanzia sull'attuazione dello statuto e dei regolamenti. Esamina le proposte di deliberazione aventi ad oggetto regolamenti, approvate dalle competenti Commissioni Consiliari, al fine di verificarne la compatibilità normativa. Inoltre, svolge l'attività di verifica dell'attuazione dei programmi dell'Ente. Il controllo da esercitare deve essere quello politico-amministrativo, essendo gli altri tipi di controllo interni non di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 267/2000

2. Le Commissioni esprimono - con le modalità di cui al successivo art. 89 - pareri obbligatori ma non vincolanti sulle proposte da sottoporre al Consiglio Comunale. Esse, inoltre, formulano, quando

lo ritengono opportuno e necessario o quando ne siano espressamente richiesti, pareri e proposte per la Giunta.

3. Le Commissioni consiliari svolgono, altresì, le interrogazioni ed interpellanze orali che i presentatori hanno richiesto la discussione in Commissione, ai sensi del precedente art. 71.

4. Le Commissioni programmano i propri lavori in due sessioni: la prima dal 01 gennaio al 30 giugno; la seconda dal 01 luglio al 31 dicembre. Le Commissioni possono essere convocate, per problemi rilevanti che sono all'attenzione e allo studio dell'Amministrazione, anche al di fuori della programmazione.

5. Al termine di ogni sessione, ogni Commissione, entro i successivi 30 (trenta) giorni, redige la propria relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco che provvederà ad inoltrarla ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale ed ai Dirigenti di Settore competenti per materia.

Art. 80 Composizione delle Commissioni e voto ponderato

1. Ognuna delle predette Commissioni permanenti è composta con criterio proporzionale, da un massimo di cinque componenti effettivi designati tra i Consiglieri che non ricoprono la carica di Assessore comunale, assicurando la presenza di tutti i Gruppi consiliari con le modalità del peso ponderato di cui al successivo art. 89.

2. Sono membri di diritto il Sindaco e gli Assessori competenti e i Presidenti dei Gruppi Consiliari che partecipano senza diritto di voto

3. Previa Conferenza dei Presidenti di Gruppo, alla designazione dei componenti provvede ciascun Presidente di Gruppo consiliare. Eventuali modifiche nella composizione dei Gruppi consiliari costituiti al momento dell'insediamento del Consiglio Comunale comportano la variazione nella composizione delle Commissioni consiliari. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo delibera in ordine alla costituzione e relativa modifica dei Gruppi consiliari nelle Commissioni.

4. Alle sedute partecipano, se invitati, il Segretario Comunale ed i Capi settore nelle materie di propria competenza.

Art. 81 Insediamento, Presidente e Segretario delle Commissioni

1. Ogni Commissione è costituita con decreto del Sindaco e dallo stesso insediata, su designazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ai sensi del punto f, comma 3 del precedente art. 25.

2. Ogni Commissione elegge nel proprio seno, con votazione palese e a maggioranza dei voti dei componenti secondo il meccanismo del voto ponderato di cui al successivo articolo 89, un Presidente ed un Vice Presidente, ad eccezione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, che è presieduta dal Sindaco.

3. Il vice Presidente coadiuva il Presidente nella direzione dei lavori delle Commissioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza di entrambi la seduta sarà presieduta dal Consigliere anziano, individuato - ai sensi del precedente articolo 15 - all'inizio della seduta tra i componenti effettivi.

4. La Presidenza della Commissione Consiliare di Garanzia e Controllo spetta alla minoranza. A garanzia della minoranza, si astengono dalla votazione per la nomina del Presidente della Commissione di Garanzia e Controllo i Consiglieri di maggioranza.

5. Le funzioni di Segretario, ivi compresa quella di verbalizzante, sono svolte da un dipendente di ruolo del ramo amministrativo dell'Amministrazione Comunale. L'incarico è conferito con decreto del Sindaco.

6. In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni saranno svolte da un Consigliere designato dal Presidente della Commissione.

Art. 82 Ufficio di Coordinamento

1. Per i necessari raccordi tra le Commissioni, il Consiglio Comunale, la Giunta e il Segretario Comunale, è istituito presso il 1° Settore Amministrativo, un Ufficio di Coordinamento presieduto dal Capo Settore con il compito di assicurare assistenza tecnico-amministrativa alle Commissioni, il

quale, nell'espletamento dei relativi compiti, si avvarrà della collaborazione di personale del settore medesimo.

Art. 83 Sedute Congiunte

1. Le Commissioni di cui al precedente art. 79 possono essere convocate insieme dai rispettivi presidenti per discutere argomenti di comune interesse o quando particolari circostanze lo suggeriscono.
2. La Presidenza della seduta congiunta è assunta dal Presidente di Commissione più anziano d'età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario individuato dall'Ufficio di coordinamento di cui al precedente art. 82.

Art. 84 Sede e pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ed hanno luogo in apposita sala della Sede Comunale.

CAPO II - DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Art. 85 Convocazione della Commissione

1. Il Presidente di ogni Commissione dispone la convocazione fissandone l'ordine del giorno e presiede i lavori.
2. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno firmati dal Presidente o dal Segretario della Commissione d'ordine del Presidente, devono essere inviati al domicilio del Consigliere almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione. Copia dell'avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere sempre inviata al Sindaco, all'Assessore al ramo in relazione all'argomento da trattare e, sempre che non sia già componente della Commissione, ai Presidenti di Gruppo Consiliari.
3. La convocazione, su formale richiesta del Consigliere, può essere effettuata con trasmissione telematica seguita da comunicazione telefonica, a cura del segretario della commissione.
4. L'avviso di convocazione può prevedere la seduta in seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata di quella fissata in prima convocazione.
5. È prevista, in casi di particolare necessità ed urgenza, la possibilità di convocazione urgente da effettuarsi con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto al giorno fissato per la riunione.
6. In deroga al precedente 5° comma, la Commissione può aggiornare i lavori al giorno successivo per proseguire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso il segretario provvederà ad avvisare gli assenti nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
7. La Commissione può anche essere riunita, su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti effettivi, o dal Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale. Tali richieste devono specificare l'oggetto da sottoporre all'esame della Commissione e devono essere indirizzate al Presidente della Commissione medesima e, per conoscenza, al Sindaco. La Commissione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
8. Qualora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti urgenti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della Giunta, la convocazione deve essere effettuata entro 3 (tre) giorni dalla richiesta e comunque prima della riunione dell'organo collegiale. In tal caso il parere deve essere espresso nei termini di cui al successivo art. 89.

Art. 86 Validità della seduta

1. Le sedute sono valide se alla riunione partecipano almeno tre componenti espressione della maggioranza assoluta dei componenti individuata ai sensi del successivo art. 89, comma 4.
2. In caso di mancanza del numero legale la Commissione si riunisce in seconda convocazione con la presenza di almeno due componenti effettivi assegnati, espressione di almeno un quinto dei componenti il consiglio.

3. È consentito che i componenti della Commissione si facciano sostituire da altro Consigliere dello stesso Gruppo, con delega scritta.

Art. 87 Funzionamento

1. Le Commissioni, per il migliore svolgimento dei compiti a loro demandati, possono:
 - a. chiedere a tutti gli uffici comunali le notizie e i documenti loro necessari;
 - b. far partecipare ai lavori funzionari amministrativi e tecnici del Comune;
 - c. effettuare ispezioni e sopralluoghi anche fuori dal territorio comunale.

Art. 88 Relatore per le proposte al Consiglio

1. Per ciascun oggetto posto all'ordine del giorno delle proprie sedute, ogni Commissione potrà nominare un relatore incaricato di riferire al Consiglio Comunale ed intervenire alla discussione in assemblea.
2. Ove occorra, per gli oggetti più importanti, potrà essere redatta una relazione scritta.
3. La minoranza dissenziente della Commissione potrà sempre fare constatare i motivi del proprio dissenso anche presentando apposita relazione.

Art. 89 Parere della Commissione

1. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta all'esame del Consiglio senza il parere della competente Commissione.
2. Ai fini del precedente comma, il Sindaco trasmette alla Commissione la proposta di deliberazione, indicando il termine entro il quale la Commissione deve esprimersi.
3. Qualora la Commissione non deliberi nel termine di cui al precedente comma, la proposta può essere comunque deliberata.
4. Il parere è assunto secondo il meccanismo del voto ponderato in base alla consistenza numerica di ciascun Gruppo in Consiglio Comunale. Il voto dei Gruppi con presenze multiple viene espresso dal capo delegazione. I voti espressi in difformità dall'indirizzo dato dal capo delegazione vengono sottratti dal totale attribuito a ciascun gruppo.
5. Il parere – reso per estratto del verbale di cui al successivo art. 91 - deve essere espresso in forma scritta e quando è negativo deve riportarne la motivazione.
6. Il parere deve essere-obbligatoriamente- richiamato nella proposta di deliberazione depositata agli atti ai sensi del precedente art. 44.

CAPO III DELLA VERBALIZZAZIONE

Art. 90 Compiti del Segretario della Commissione

1. Compete al Segretario di ogni Commissione, e, in caso di sua assenza o impedimento a quello supplente, provvedere a:
 - a. trasmettere gli avvisi di convocazione con i relativi ordini del giorno;
 - b. predisporre quanto necessario per i lavori della Commissione;
 - c. redigere il verbale delle riunioni indicando in esso, molto succintamente, i punti salienti della discussione e le decisioni adottate;
 - d. raccogliere o conservare in ordine cronologico, previa numerazione, i verbali delle sedute con gli eventuali allegati;
 - e. inviare immediatamente, nelle more del deposito del verbale della relativa seduta, comunicazione scritta delle decisioni adottate all'Ufficio di Coordinamento, che provvederà al successivo inoltro al Sindaco, agli Assessori, ai Presidenti di Gruppo ed al Segretario Comunale;
 - f. trasmettere alla fine di ogni trimestre all'ufficio di ragioneria e, per conoscenza, all'Ufficio di Coordinamento, i fogli di presenza delle sedute.

Art. 91 Verbali della Commissione

1. Entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui si sono svolte le relative sedute, i verbali delle commissioni devono essere trasmessi al Sindaco e sono custoditi, a cura dei rispettivi segretari, per essere messi a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta di visione e/o copia, presso l'Ufficio di Coordinamento.
2. I verbali delle riunioni - di norma- sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono.
3. Nel processo verbale, sono riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi, il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e l'esito delle stesse, il voto dei Consiglieri e il nome degli astenuti.
4. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche del verbale, qualora dallo stesso risultino inesattezze od omissioni; ma non può riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le deliberazioni adottate. Le richieste rettifiche sono messe ai voti ed inserite a verbale se approvate. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, di chiedere che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo. Ha inoltre diritto di chiedere che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie.
5. I verbali delle interrogazioni ed interpellanze orali, svolte ai sensi del precedente art.70, sono pubblicati sul sito web ed all'albo pretorio del Comune.
6. I verbali della Commissione sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. In caso di sostituzione del Presidente nel corso della seduta, il verbale è sottoscritto anche dal componente che ha assunto le funzioni vicarie.

CAPO IV - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E COMMISSIONE SPECIALE

Art. 92 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari sono tenute a programmare la propria attività tenendo conto dei lavori del Consiglio Comunale.
2. A tal fine il Sindaco convoca la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari per coordinare le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni stesse con l'attività del Consiglio Comunale. Alla Conferenza partecipano anche i Presidenti di Gruppo.
3. La Conferenza è equiparata a tutti gli effetti alle Commissioni Consiliari, ad eccezione della pubblicità delle sedute che sono riservate.

Art. 93 Commissione speciale

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, in conformità alle previsioni di cui al precedente art. 80, Commissioni Speciali d'indagine e/o d'inchiesta, con competenze, durata, composizione e funzionamento determinate dalla deliberazione istitutiva.
2. La presidenza delle commissioni speciali è attribuita alla minoranza.
3. La Commissione redigerà relazione scritta delle risultanze che formerà oggetto di apposito argomento da trattare in seno al Consiglio Comunale.

TITOLO VI NORME FINALI

CAPO I – Norme Finali e di rinvio

Art. 94 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, della Regione, dello Statuto o da altri Regolamenti Comunali.

Art. 95 Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.